

CACCIA ESTIVA AL CINGHIALE INDICAZIONI SULL'ALLESTIMENTO DELLA POSTAZIONE SOPRAELEVATA

ART. 17 LETT. A LCC – ART. 27 RALCC – PRESCRIZIONI CACCIA ESTIVA AL CINGHIALE

1. L'allestimento della postazione di caccia sopraelevata in bosco è obbligatorio per la caccia estiva nel corso del mese luglio.
2. Il cacciatore è responsabile per l'ottenimento dell'autorizzazione dal proprietario del fondo per l'allestimento temporaneo della postazione di caccia.
3. La postazione sopraelevata deve essere costruita con materiale naturale. La situazione precedente alla posa della stessa dovrà essere ripristinata al più tardi entro il dieci giorni dopo la fine della caccia estiva.
4. Il foraggiamento è consentito una settimana prima dell'apertura della caccia nel mese di luglio, fino al termine della caccia estiva, unicamente con granella di mais, per un massimo di 200 grammi al giorno. I resti di foraggiamento, così come eventuali pasturatori automatici dovranno essere allontanati al più tardi entro il dieci giorni dopo la fine della caccia estiva.
5. L'idoneità della postazione sarà valutata obbligatoriamente dal personale dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP).
6. L'UCP si riserva la facoltà di limitare il numero di postazioni sopraelevate per comparto, prendendo in considerazione la data d'annuncio

UCP – febbraio 2025